

Regole alla base delle segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia: le variazioni dello stato del rapporto

Gli intermediari finanziari devono segnalare a Banca d'Italia alcune **categorie di rischio** che vanno oltre le normali segnalazioni che possiamo vedere in Centrale Rischi (sia nella versione base fornita dalla propria banca che in quella completa fornita da Banca d'Italia). Per la banca la qualità del portafoglio crediti è importantissima perché influenza molti aspetti della sua normale gestione, in particolare influenza il patrimonio di vigilanza (tema molto caldo in questo periodo di crisi del sistema creditizio). Quindi quello che ci deve importare è che di fatto la "sommatoria" dei comportamenti dei soggetti affidati dalla banca inevitabilmente incide sulle politiche della banca stessa. Queste variabili si riflettono sull'operatività e sul giudizio stesso che la banca ha dei clienti. Un portafoglio affidamenti "sano" (anche in relazione alla patrimonializzazione della banca stessa....in questo periodo diffusamente e decisamente limitata su tutti gli istituti) consente maggiori libertà, un livello di operatività maggiore e una maggiore tolleranza al rischio. Conoscere come il nostro comportamento possa influenzare il merito creditizio a noi attribuito, proprio in funzione di alcune classificazioni interne alla banca, rende più consapevole il rapporto fra le due parti e può farci evitare gravi errori, o consigliarci scelte diverse rispetto a quelle inizialmente pensate.

Al di là del concetto di sconfinato e insoluto, di struttura del nostro portafoglio affidamenti (interno e di sistema), della duration delle nostre esposizioni, quello che ci interessa analizzare nel dettaglio è come le banche ci "penalizzino" (a livello di segnalazioni pubbliche in Centrale Rischi Banca d'Italia, ma anche e soprattutto a livello di andamenti interni) in funzione dello STATO DEL RAPPORTO (termine che qualifica di fatto la qualità del/dei singoli affidamenti). Più questo segnala indirettamente posizioni di rischio più la banca dovrà: accantonare capitale; se ragioniamo sui grandi numeri, cambiare le politiche del credito; ritardare le condizioni economiche; attivare divisioni (es il legale) con aggravio dei costi, ecc...AZIONE E REAZIONE.

La qualità del credito

Per procedere in questa analisi dobbiamo fare riferimento non solo alla **Circolare Banca d'Italia n° 139 dell'11-02-1991, 13° aggiornamento 04-03-2010**, ma anche alla **Matrice dei conti, Sezione dati statistici – Circ.272 2008 aggiornamento dicembre 2009**.

-Esposizione scaduta e sconfinata: vere implicazioni sul patrimonio di vigilanza e sulle riserve della banca scattano solo in caso di inadempimenti continuati > a 90 giorni (anche se su una sola linea di credito) . Sotto questo livello, pur registrandosi uno sconfinamento/insoluto non si rientra in questa classificazione penalizzante, in Centrale Rischi infatti non scattano segnalazioni particolari. Certamente presso la banca segnalante avrò un andamento deteriorato, ma a sistema, non si avrà nulla che vada al di là di una segnalazione di sconfinamento/insoluto. Vediamo dei casi pratici:

1 Sconfinamento/insoluto < 30 giorni. E' detto "periodo di grazia" e la limitata continuità temporale ne fa una segnalazione di scarsa rilevanza (per esempio in particolari contesti un ritardo di questo tipo può essere tollerato molto facilmente)

2 Sconfinamento/insoluto >30 ma < 90 giorni (verrà trasmesso solo l'insoluto/sconfinamento in CR, ma lo stato del rapporto non cambierà)

3 Sconfinamento/insoluto >90 ma < 180 giorni. Lo stato del rapporto passa in codice 81 (oppure 830/826 per i mesi a partire da giugno 2010) e la posizione sarà classificata come esposizione scaduta/sconfinata...anche se non sempre*)

4 Sconfinamento/insoluto >180 giorni . Dal codice 81 si passa all'82 (oppure 831/827 per i mesi a partire da giugno 2010); la posizione è generalmente definita all'INCAGLIO anche se per questa definizione si devono verificare i requisiti sia temporali che qualitativi.

*: Il ritardo superiore a 90 gg non basta, per far sì che questa segnalazione ci penalizzi realmente nei rapporti con la banca bisogna infatti che si verifichino almeno uno dei due eventi:

-Media giornaliera ultimo trimestre precedente del rapporto fra totale scaduti (anche minori 90gg) e totale esposizione = > 5%

-Nel giorno della segnalazione il rapporto fra totale scaduti (anche minori 90gg) e totale esposizione = > 5%

Da notare che a differenza di quello che avviene per gli incagli, i rapporti vengono calcolati al netto di eventuali sottoutilizzi su altre linee di credito....ciò significa che possiamo non rientrare in questa categoria se, pur sconfinando su alcune linee di credito, riusciamo a compensare sovrautilizzi con sottoutilizzi su altre linee.

-Passaggio ad incaglio: è indice di perdurante situazione di difficoltà. La segnalazione non appartiene a quelle classificazioni/codifiche che vengono riportate nella Centrale Rischi (nemmeno in quella che possiamo richiedere a Banca d'Italia). L'incaglio interviene nei seguenti casi:

-In presenza di notifica del pignoramento nei mutui ipotecari per acquisto civile abitazione;

-In tutti gli altri casi in cui si verificano contemporaneamente due condizioni:

1 Inadempimenti continuati >150 gg (per crediti al consumo con durata originaria <3anni), >180gg (per crediti al consumo con durata originaria >3 anni), > 270gg (in tutti gli altri casi)

2 Il rapporto fra la somma di TUTTE le linee scadute e la somma di tutti gli affidamenti è >10%. Non vanno considerati mai nelle sommatorie i mutui ipotecari scaduti (e non) destinati all' acquisto di un' abitazione.

Il cliente si trova in obiettive difficoltà temporanee che causano ripetuti ritardi. E' importante che non si verifichi un'eccessiva continuità, infatti deve essere avvalorato il concetto di probabile risanamento della posizione. L'incaglio riguarda tutte le linee (deteriorate o in bonis), e quindi verrà appostato su tutte.

-Passaggio a credito ristrutturato: la banca acconsente a modifiche contrattuali tali da poter agevolare il cliente nel rientro. Se una volta ristrutturata la posizione dovesse risultare insolvente per più di 30 giorni (periodo di grazia) la banca può mandarmi automaticamente in sofferenza. I requisiti per la segnalazione, oltre alle modifiche contrattuali, sono:

-Precedente status di incaglio o di credito deteriorato (inadempimento >180 gg)

-Se si interviene con un pool di banche nonostante la situazione in bonis su uno o più istituti

-Se la ristrutturazione causa una perdita alla banca nei casi di status in bonis o di inadempimento < 180 gg (l'inadempimento deve comunque derivare da un deterioramento della situazione economica-finanziaria del cliente) .

Notiamo quindi come questo status non sia da confondere con la posizione di quel cliente che rinegozia un debito....i presupposti sono molto diversi. Anche in questo caso può intervenire un giudizio, una valutazione soggettiva della banca; noi possiamo influenzarla, guidarla.

-Classificazione di insolvenza: credito inverosimilmente recuperabile, ma comunque situazione ancora teoricamente sanabile. In questi casi le banche verosimilmente intervengono e attraverso una RISTRUTTURAZIONE DEL CREDITO cercano, di agevolare una transazione con il cliente anche a costo di subire loro stesse una perdita. Lo stato di insolvenza non corrisponde ad una vera e propria classificazione/codifica in Centrale Rischi o nella Matrice dei Conti. E' più una definizione generica utile a definire lo status del cliente e a qualificare la posizione complessiva.

-Passaggio a sofferenza: la banca ha ragione di credere che il credito sia irrecuperabile. L'appostazione a **sofferenza**, non scaturisce automaticamente da un mero ritardo nei pagamenti, ne importa se esiste una garanzia o meno; la segnalazione è frutto invece di un'attenta valutazione della posizione complessiva del cliente. Per sofferenza si intende comunemente: uno status di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario...questa potrebbe non intervenire se mi adopero tempestivamente e proporzionalmente al debito, a rendermi disponibile al risanamento del debito (anche attraverso un ripianamento/ristrutturazione). Formalmente poi, prima di passare una posizione in sofferenza, l'intermediario deve procedere con la formale revoca degli affidamenti che comporta una comunicazione ufficiale e preventiva al cliente. Con le modifiche introdotte dal **13° aggiornamento (Marzo 2010) della citata Circolare**, lo status di sofferenza dovrà essere anch'esso comunicato da parte della banca (non si tratta quindi di una richiesta di autorizzazione fatta al cliente, ma di un mero atto di informazione). L'appostazione a sofferenza poi è qualificata e codificata anche in funzione dell'eventuale nostra opposizione/contestazione (fatta giudizialmente o stragiudizialmente). Cosa si può dedurre da tutto questo: che un nostro eventuale silenzio ci penalizza, che un nostro intervento propositivo volto a ridiscutere il rientro può evitare alla banca e a noi lo spettro della sofferenza (che ricordiamolo causa di norma un effetto domino su tutte le banche e impedisce generalmente la prosecuzione dei rapporti con tutte le banche affidanti in quanto chi ci segnala lancia un allarme che va oltre il semplice fatto che non stiamo pagando, ma che proprio non ne abbiamo più la possibilità!).

-Passaggio a perdita: la banca ha definitivamente deliberato l'abbattimento del credito conseguentemente alla non esigibilità dello stesso. Si può trattare di un passaggio obbligato da fattori esterni (la chiusura di un procedimento giudiziale che ha soddisfatto solo parzialmente il credito) oppure derivante da scelte più soggettive (

accettazione di una proposta di saldo e stralcio). Il concetto più importante da sottolineare è che una volta passata la posizione a perdita l'intera posizione con la banca, dal mese successivo, non comparirà più in Centrale Rischi. Tale fenomeno non "libera" il soggetto segnalato dal peso delle segnalazioni in quanto a sistema risulterà sempre prima la segnalazione di sofferenza e poi quella di sofferenza – credito passato a perdita. Solo dopo 36 mesi dalla chiusura della posizione il debitore avrà la certezza che il sistema non potrà vedere tali segnalazioni (e questo non perché si sanino automaticamente o scompaiano del tutto, ma solo perché gli intermediari finanziari non potranno consultarne i dati).

-Rischi su autoliquidanti – Crediti scaduti

I crediti scaduti diventano tali nel momento in cui il pagamento degli effetti (per esempio portati allo sconto o anticipati) non è ancora avvenuto nonostante siano passati 90 giorni dalla datazione della stessa (oppure: 180 in caso di proroga e fino a 270 in caso di adesione alla moratoria). All'interno della categoria si distinguono poi i crediti scaduti ma pagati (nel mese di rilevazione) da quelli impagati. Quest'ultima categoria è considerata relativamente rischiosa in quanto il perdurare di questa segnalazione comporta il passaggio della posizione da "rischio autoliquidante" a "rischio a revoca" (con tutte le probabilità poi connesse: sconfinamento, possibilità revoca, ecc...)

Le 10 Regole d'oro della Centrale Rischi

1. Evitare assolutamente insolvenze (sconfini continuati per più di 180 giorni... questo limite temporale è il limite attuale che discrimina un grave ritardo da un PAST DUE (temine tecnico che individua il default del soggetto affidato). Fate tutto quello che è possibile per non arrivarci, seguite le regole successive e quantomeno ci arriverete in molto, molto più tempo... magari nel mentre la situazione dell'azienda migliora, o riesco a recuperare liquidità altrove! Per farvi un esempio dell'importanza di questo limite temporale: esso è stato individuato dall'ABI come spartiacque dei soggetti che potevano aderire alla Moratoria 2009-2010.

2. Mai sconfinare o essere insolventi per più di 90 giorni consecutivi... la continuità è un elemento essenziale del cambiamento dello stato del rapporto (la CR segnala questi ritardi continuati con codici diversi penalizzanti per l'affidato). Cosa significa nella pratica? Se non ho avessi il denaro per pagare? Vi giro la domanda: e se avessimo diversi impegni in essere a cui fare fronte? Beh la risposta è una: cercate di far ruotare l'insoluto/sconfino su varie banche e linee, interrompendo la continuità dell'insoluto entro i 90 giorni. Quando andate a saldare l'arretrato specificate formalmente che tale pagamento è da imputare alla rata più vecchia e non all'ultima!

3. Cercando di rispettare la prima regola se dovete scegliere di sconfinare o andare in insoluto cercate di farlo su linee a revoca... sconfinare su di esse è molto meno grave che non pagare le rate di un mutuo/leasing/finanziamento. I fidi di cassa a revoca a scadenza hanno un margine di tollerazione degli sconfini maggiore, nel senso che non penalizza quanto l'essere inadempienti su una linea con un piano di rientro programmato.

4. Cercare sempre di attingere liquidità dalle linee di credito sottoutilizzate (anche movimentando denaro fra diverse banche) per far fronte ai vari impegni in scadenza o per riequilibrare posizione sature o del tutto sconfinite (Esempio: se avete una rata in scadenza su una banca e sul conto non avete nulla girate del denaro da un'altra banca anche a costo di sconfinare se necessario... sembra un'ovvietà ma non è così).

5. Se possibile cercare di alternare gli inadempimenti periodicamente da banca a banca, magari privilegiandone una o due (questo per proteggere il vostro andamento e storico interno).

6. In presenza di sconfini continuativi e tollerati dalla banca su posizioni a revoca, cercare di ridiscutere gli affidamenti puntando ad un aumento pari alla media degli sconfini dell'ultimo anno. E' poco salutare farsi concedere la possibilità di sconfinare, magari dall'amico direttore, e poi vedersi segnalare e comunque peggiorare il proprio andamentale...quando cambia il direttore che succederà?!

7. Se porto effetti in banca per delle anticipazioni e questi storicamente e statisticamente non sono di livello eccelso (è un eufemismo) cercate di distribuirli su più istituti e cercate di collocarli nella banca che parallelamente vi concede anche linee a revoca proporzionate. Se gli effetti vanno impagati si riversano sul c/c e se non abbiamo affidamenti è uno sconfino garantito.

8. Se siete insolventi/sconfinati da diverso tempo e in maniera quindi continuata cercate sempre di dialogare con la banca, fatelo per iscritto, e dimostratevi sempre concilianti e propositivi. Proporre un piano di rientro che sia realistico, congruo e per iscritto, nei casi di stati di insolvenza, può fare la differenza fra l'essere segnalato solo come "cattivo pagatore" o soggetto in SOFFERENZA.

9. Ricordatevi sempre che quando la banca consulta la vostra Centrale Rischi può vedere al massimo gli ultimi 36 mesi...ciò significa per esempio: che quando chiudo una posizione a sofferenza non significa che questa scompare dalla CR, che se ho un passato (ultimi 36 mesi) di impagati è sempre meglio tenerlo in conto soprattutto se mi rivolgo presso una nuova banca; che se ci sono errate segnalazioni bisogna farle rettificare sempre se queste ricadono negli ultimi 3 anni.

10. Imparate un concetto fondamentale: le banche rispondono a dei principi di condotta, a principi di creazione di un patrimonio di vigilanza ben precisi che devono rispettare (e Banca d'Italia è lì per far sì che vengano rispettati da tutti)...se conosciamo nel dettaglio quali sono le discriminanti che generano conseguenze per la banca, e in base a questo agiamo, alla banca creiamo meno problemi, non la costringiamo a fare determinate segnalazioni e ad adottare determinate risoluzioni.